

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3673

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLLICONE, ALBANO, BELLUCCI, CIABURRO, DELMASTRO DELLE
VEDOVE, GALANTINO, NAPPI, SILVESTRONI, VINCI**

Istituzione della Giornata nazionale degli inventori e della proprietà intellettuale, nonché modifiche al codice penale, in materia di contraffazione di marchi e brevetti e di commercio di prodotti contraffatti, e altre disposizioni per il sostegno alle imprese creative e per la tutela dei marchi storici. Delega al Governo in materia di tutela della proprietà intellettuale

Presentata l'11 luglio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge è finalizzata sia a istituire la Giornata nazionale degli inventori sia a rafforzare e tutelare la proprietà intellettuale italiana. Con il concetto di creatività si intende la capacità cognitiva della mente di creare e inventare e se possiamo affermare con orgoglio che gli italiani sono un popolo di inventori nondimeno meritano di essere maggiormente supportati e tutelati. Secondo il rapporto «Io sono cultura» del 2019, pubblicato da Symbola – Fondazione per le qualità italiane, il sistema produttivo culturale e creativo italiano dimostra un *trend* di crescita positivo: nel 2018 il valore aggiunto del settore è cresciuto del 2,9 per

cento. Gli occupati sono 1,55 milioni con una crescita dell'1,5 per cento, superiore a quella del complesso dell'economia (+0,9 per cento). Il sistema comprende macro settori, come le industrie creative (architettura, comunicazione, *design*), le industrie culturali (cinema, editoria, videogiochi, *software*, musica e stampa), il patrimonio storico-artistico (musei, biblioteche, archivi, siti archeologici e monumenti storici), le *performing arts* e le arti visive, a cui si aggiungono le imprese *creative-driven* (imprese non direttamente riconducibili al settore ma che impiegano in maniera strutturale professioni culturali e creative, come la manifattura evoluta e l'artigianato arti-

stico). Dall'analisi emerge con chiarezza quanto il sistema Italia debba alla cultura e alla creatività, cioè il 6,1 per cento della ricchezza prodotta in Italia, nel 2018, pari a quasi 96 miliardi di euro. Dal mobile alla nautica, larga parte della capacità del *made in Italy* di competere nel mondo sarebbe impensabile senza il legame con il *design*. Il rapporto « *Design Economy* » del 2020, pubblicato dalla citata Fondazione, indica che in questo campo l'Italia detiene un vero e proprio primato, collocandosi, infatti, al primo posto in Europa per numero di imprese e assestandosi tra le prime posizioni per livello occupazionale e ricchezza prodotta. Lo testimoniano le circa seimila imprese in più registrate tra il 2011 e il 2018 (si è passati infatti da 27.874 imprese nel 2011 a 33.867 nel 2018), la crescita di circa 200 milioni di euro di valore aggiunto e di quasi diecimila occupati tra il 2011 e il 2019 (nel 2019 arrivati a quota 64.000). Fondamentale, poi, è il *design* industriale italiano con il suo settore più vasto proprio nel mobile e nel complemento d'arredo, nel quale l'Italia è *leader* mondiale. Fra gli altri settori si trovano il *design* dell'illuminazione, il *design* automobilistico e lo *yacht-design*. Fra i settori in via di sviluppo anche la grafica e il *web-design*.

Tali dati indicano che la proprietà intellettuale delle imprese italiane rappresenta un insostituibile punto di forza per competere con successo nei mercati, diventando anche un elemento di attrazione per nuove risorse economiche e finanziarie e per proporre produzioni vincenti in Italia e nel mondo. L'Italia è un paese di inventori, basti pensare – per esempio – a Gio Ponti: architetto e *designer* italiano fra i più importanti del dopoguerra. Grazie al suo lavoro, infatti, hanno visto la luce capolavori architettonici, elementi iconici del *design* d'interni, premi, libri e riviste, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del *design* e dell'architettura contemporanea. Secondo il rapporto del 2018 dell'indice internazionale sulla tutela dei diritti della proprietà intellettuale (*International property rights index* – IPRI), però, la tutela della proprietà intellettuale in Italia si posiziona solo al cinquantesimo posto nella classifica dei 125 paesi rappresentati. Per questo è fondamentale rafforzare la protezione della proprietà intellettuale, garantendo che queste attività di grande valore siano tutelate adeguatamente affinché le imprese vengano premiate per le loro innovazioni e iniziative imprenditoriali di successo.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEGLI INVENTORI E DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale degli inventori e della proprietà intellettuale)

1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale degli inventori e della proprietà intellettuale, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di celebrare la creatività in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione della creatività nazionale e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica ai temi della proprietà intellettuale e della sua difesa, contro ogni atto di pirateria o lesivo della titolarità delle opere dell'ingegno.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. Per celebrare la Giornata nazionale di cui all'articolo 1 lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione della creatività in tutte le

sue forme e alla difesa e alla valorizzazione della proprietà intellettuale.

2. Le iniziative, gli spettacoli, le attività e gli incontri di cui al comma 1 sono altresì promossi, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti, nelle strutture sanitarie e case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

Art. 3.

(Concessione di un contributo annuo dello Stato per la realizzazione del premio « Compasso d'Oro » e istituzione dello spazio « Gio Ponti »)

1. A decorrere dall'anno 2022 per la realizzazione del premio « Compasso d'Oro » dedicato alla selezione dei progetti e prodotti di disegno industriale più innovativi realizzati da imprese italiane o da progettisti italiani o residenti in Italia, anche se realizzati all'estero, è concesso all'Associazione per il disegno industriale – ADI un contributo di 5 milioni di euro annui, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. A decorrere dall'anno 2022 è istituito, presso l'ADI *Design Museum* – Compasso d'Oro di Milano, lo spazio « Gio Ponti » per la raccolta e l'esposizione permanente delle opere di disegno industriale vincitrici del premio di cui al comma 1.

CAPO II

MISURE PER IL SOSTEGNO ALL'INDUSTRIA CREATIVA

Art. 4.

(Riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo concernenti l'innovazione)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per

investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza irrogazione di sanzioni e applicazione di interessi.

2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma 1 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 21 luglio 2020, o attività innovative di *design* e ideazione estetica, di cui al comma 202 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, e all'articolo 4 del citato decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Art. 5.

(Credito d'imposta per servizi di consulenza specialistica a tutela del made in Italy, dei marchi e della proprietà intellettuale)

1. A partire dal periodo d'imposta relativo all'anno 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica per il

contrasto alla contraffazione del marchio e del prodotto e per la tutela della proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio dei siti *internet* e portali *online* nonché di cancellazione dei contenuti illegali. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro.

2. Alle grandi e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è subordinato alla sottoscrizione di un contratto tra le imprese e i soggetti che erogano le prestazioni di consulenza specialistica, anche in forma societaria, in possesso dei requisiti e secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Art. 6.

(Tutela dei marchi storici)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, per le imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti al registro speciale istituito ai sensi dell'articolo 185-*bis* del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e autorizzate all'utilizzo del marchio, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisi-

zione è maggiorato del 200 per cento, anche al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale applicata ai medesimi titoli di proprietà intellettuale. Il regime di cui al presente comma si applica, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, agli investimenti inerenti ai progetti di valorizzazione di prodotti o servizi afferenti l'ambito di protezione del marchio, con specifico riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti o servizi per le quali il marchio risulta registrato. Sono altresì ammesse al beneficio le attività volte al rafforzamento del marchio, alla sua estensione a livello di Unione europea o internazionale nonché all'ampliamento della sua protezione mediante la registrazione in ulteriori classi di prodotti e servizi, in coerenza con l'oggetto sociale dell'impresa. Ai fini dell'attuazione del presente comma sono considerate ammissibili le spese relative a:

- a) realizzazione di prototipi e di stampi;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature ad uso produttivo nonché di *hardware*, *software* e tecnologie digitali funzionali all'ammodernamento e all'efficientamento produttivo, strettamente connessi allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio;
- c) consulenza tecnica finalizzata all'ammodernamento e all'efficientamento della catena produttiva, strettamente connessa allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio, anche dal punto di vista energetico-ambientale;
- d) consulenza specializzata nell'approccio al mercato, ossia la progettazione della strategia commerciale nonché di azioni di *marketing* e di comunicazione connesse allo sviluppo del progetto di valorizzazione del marchio;
- e) consulenza per l'attività di sorveglianza del marchio effettuata al fine di monitorare e di prevenire azioni di contraffazione;
- f) consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione del marchio;
- g) consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio finaliz-

zate alla sua estensione a livello di Unione europea e internazionale;

h) consulenza per la realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio in ulteriori classi di prodotti o servizi in coerenza con l'oggetto sociale dell'impresa.

Art. 7.

(Credito d'imposta per il sostegno alle piccole e medie imprese del design e della moda)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, appartenenti ai settori manifatturiero, del *design*, dei prodotti tessili e della moda è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento dei costi sostenuti per la ricerca, lo sviluppo, lo studio, l'ideazione e la realizzazione di campionari, in conformità alla vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 4. La misura del 15 per cento è elevata al 35 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

2. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 i costi sostenuti per le attività di ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari non possono, in ogni caso, superare l'importo di 7,5 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese concernenti la definizione delle attività di ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari e

l'accertamento della effettività delle spese sostenute per:

a) prestazioni del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;

b) prestazioni dei professionisti;

c) materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;

d) lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;

e) attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono stabilite, altresì, le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

6. Ai fini dell'erogazione del credito d'imposta di cui al presente articolo, non si considerano tra le attività di cui al comma 1 quelle relative a modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e ser-

vizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

7. L'efficacia dei commi 1 e 3 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al presente articolo nei confronti delle imprese, in termini di obiettivi raggiunti, competitività e livelli occupazionali. Il medesimo Ministero, entro il 30 settembre di ogni anno, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa ai risultati dell'attività di monitoraggio svolta ai sensi del presente comma.

CAPO III

RIFORMA DELLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 8.

(Delega al Governo per la tutela della proprietà intellettuale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la modifica, il riordino, il coordinamento, l'integrazione e l'aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di proprietà intellettuale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche prevedendo, in particolare, strumenti di semplificazione nelle procedure di deposito telematico delle domande e delle istanze, digitalizzandone il processo;

b) revisione della normativa relativa alla durata della protezione dei brevetti per modelli di utilità e dei brevetti per invenzione industriale, al fine di prevedere un'ulteriore estensione della loro durata;

c) revisione della normativa relativa ai diritti di concessione, di deposito e di mantenimento in vita dei brevetti, al fine di favorire una più ampia partecipazione al processo di innovazione, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti i brevetti per modelli di utilità e i brevetti per invenzione industriale;

d) introduzione di strumenti di semplificazione e di armonizzazione dei servizi offerti a cittadini e imprese, prevedendo l'emanazione di apposite linee guida che, in accordo con le regioni, dispongano uno *standard* nazionale dei servizi erogati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) attivazione di servizi di consulenza e assistenza informativa specialistica territoriale dedicati a piccole e medie imprese (PMI) e *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f) potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione dei servizi telematici connessi agli adempimenti amministrativi in materia di proprietà industriale e spostamento della sede, garantendo sedi distribuite in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale;

g) previsione di specifiche misure agevolative di carattere fiscale al fine di supportare la valorizzazione del processo d'innovazione di PMI e *start-up* innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa in materia di proprietà intellettuale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa vigente e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia, nonché adeguamento alla disciplina internazionale ed europea;

c) adeguamento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, previa acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo.

5. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazione del Governo entro il termine di venti giorni dalla data della nuova assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

6. Dall'attuazione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi

di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive.

Art. 9.

(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti dell'ingegno nazionale)

1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 642-bis. – *(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)* – Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti creativi e industriali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-ter. – (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*) – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione o introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-quater. – (*Confisca*) – Nei casi di cui agli articoli 642-bis e 642-ter è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona

estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 642-*quinquies*. — (*Circostanza aggravante*) — Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-*bis* e 642-*ter*, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-*ter*, secondo comma.

Art. 642-*sexies*. — (*Circostanza attenuante*) — Le pene previste dagli articoli 642-*bis* e 642-*ter* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 642-*bis* e 642-*ter*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*septies*. — (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) — Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o mendaci è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei con-

fronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al medesimo primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*octies*. – (*Pena accessoria*) – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-*bis*, 642-*ter* e 642-*septies* importa la pubblicazione della sentenza ».

2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-*bis*, 474-*ter*, 474-*quater*, 475 e 517 del codice penale.

3. I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 3-*bis*. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-*ter*. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari ».

Art. 10.

(*Semplificazione della disciplina del cosiddetto « patent box »*)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,

n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 »;

b) al primo periodo del comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso entro l'importo massimo di 15 milioni di euro per periodo d'imposta o ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Dopo il primo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono inseriti i seguenti: "Per le opzioni esercitate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, il valore della variazione in diminuzione dell'ammontare del reddito imponibile non potrà essere superiore all'importo massimo di 15 milioni di euro per periodo d'imposta o ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Al calcolo del suddetto importo massimo concorrono in ogni caso le basi di calcolo utili ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" »;

d) al comma 8, le parole: «alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 ».

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 473-bis del codice penale, in materia di contrasto all'illecito nella proprietà industriale)

1. Dopo l'articolo 473 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 473-bis. – *(Contrasto all'illecito nella proprietà industriale)* – Le attività finalizzate all'uso e alla divulgazione dei marchi recanti simboli previsti dalle normative internazionali vigenti senza averne titolo o in mancanza di attestato di certificazione sono punite con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Le attività di divulgazione, informazione e pubblicità concernenti beni che recano titoli non riconosciuti, quali il numero di deposito e la dichiarazione di brevetto, costituiscono frode nell'esercizio del commercio ai sensi dell'articolo 515 del codice penale. Chiunque divulga informazioni mendaci sui depositi e sui brevetti è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 ».

CAPO IV

INCENTIVO ALL'ADOZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA CREATIVA

Art. 12.

(Istituzione del Fondo per la transizione digitale e la diffusione della tecnologia blockchain)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo per la transizione digitale e la diffusione della tecnologia *blockchain*, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha i seguenti obiettivi:

a) promuovere la creazione e la diffusione di competenze sulla tecnologia

blockchain in materia di formazione, *upskilling* e *reskilling* delle imprese culturali e creative;

b) promuovere l'informazione e la consapevolezza sulla tecnologia *blockchain* presso le imprese, le istituzioni e i cittadini, mediante percorsi informativi, *webinar*, eventi e dibattiti, realizzati anche con il supporto di associazioni locali o nazionali competenti nel settore;

c) sostenere la creazione di ecosistemi per consentire la più ampia diffusione, anche tra chi promuove l'industria del *design* e della cultura, e l'accesso al sistema informativo sulla tracciabilità della filiera con la tecnologia *blockchain*, tutelando la certezza del *made in Italy* e delle informazioni stesse, migliorando e ottimizzando la tutela e la gestione delle informazioni in ambito *cybersecurity*;

d) sostenere la creazione di « distretti digitali regionali », utilizzando il supporto e il modello dell'associazione EvoDigitale, i quali possano permettere alle realtà locali e nazionali, pubbliche e private, di allinearsi al nuovo paradigma digitale tramite il *reskilling* e l'*upskilling*, con il supporto di professionisti e di esperti formatori accreditati nel settore;

e) sostenere lo sviluppo di programmi formativi presso associazioni del settore nonché istituti superiori e universitari sulla tecnologia *blockchain*, affinché le giovani generazioni acquisiscano un approccio corretto e consapevole a tale tecnologia;

f) promuovere il contributo della tecnologia *blockchain* al fine della valorizzazione dei beni immateriali delle imprese;

g) realizzare un archivio digitale attraverso l'utilizzo della tecnologia *blockchain* e NFT (*non-fungible token*) per la valorizzazione dei beni culturali e delle opere museali.

2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze,

degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

3. Al fine di garantire il monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse stanziato, è istituito, presso il Ministero della cultura, il Tavolo per la transizione digitale e la diffusione della tecnologia *blockchain*, a cui partecipano esperti del settore e le principali categorie interessate, utilizzando il supporto e il modello dell'associazione EvoDigitale sulla base del suo programma *Blockchain Elite*.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

